

COMUNE

CONFEDERAZIONE
SVIZZERA



VACALLO

REPUBBLICA E
CANTONE DEL TICINO

REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

15 giugno 1998

CAPITOLO I

Trasporti funebri

- Art. 1 Generalità** Il servizio dei trasporti funebri sul territorio di Vacallo deve avvenire tramite una ditta del ramo debitamente autorizzata dal lodevole Dipartimento delle Opere Sociali, divisione dell'igiene, con attrezzatura idonea, il tutto corrispondente al regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961.
- Art. 2 Trasporti** La scelta della ditta è lasciata di libera facoltà del cittadino, il quale ne darà per tempo l'incarico. Le relative spese sono a carico del cittadino richiedente.
- Art. 3 Orari** I giorni e gli orari dei funerali sono fissati dal Municipio con ordinanza. Non sono ammessi funerali in domenica e nei giorni festivi riconosciuti. Eccezioni, dovute a casi particolari, vengono concesse dal Municipio.
- Art. 4 Percorso** Il trasporto dal domicilio o dall'obitorio alla Chiesa deve avvenire tramite la via più breve. Il corteo funebre segue un percorso determinato, fissato dal Municipio.

CAPITOLO II

Cimitero

- Art. 5 Definizione** Il cimitero del comune di Vacallo sorge al mappale 102 RFD di proprietà comunale. È il luogo destinato ad ospitare le salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente regolamento.
- Art. 6 Amministrazione** Il cimitero è di proprietà comunale. È amministrato dal Municipio tramite i suoi uffici, riservate le competenze del medico delegato.
- Art. 7 Manutenzione disciplinamento e sorveglianza** L'Ufficio Tecnico Comunale, provvede alla manutenzione alla pulizia, all'ordine, al disciplinamento ed alla osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati dalle concessioni fatte, la tenuta a giorno del Piano Regolatore del cimitero e dei Registri.
- Art. 8 Compiti del custode** I compiti del custode sono fissati dal Regolamento di servizio.

Art. 9	Orari di apertura	Gli orari di apertura e di chiusura sono stabiliti dal Municipio e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale.
Art. 10	Circolazione	Al cimitero si può accedere unicamente a piedi. La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro e per le persone che, per speciali condizioni di salute, devono avvalersi di un veicolo.
Art. 11	Rifiuti	Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia e manutenzione delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati separatamente negli appositi contenitori.
Art. 12	Divieto di commercio	Nel cimitero è vietato vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.

CAPITOLO III

Camera mortuaria

Art. 13	Uso	Nella camera mortuaria possono essere provvisoriamente deposte, dietro pagamento della relativa tassa secondo i disposti (art. 91), le salme: <ul style="list-style-type: none"> - di persone domiciliate o dimoranti nel Comune; - di persone morte nel Comune; - di persone in attesa di tumulazione nel cimitero del Comune L'addobbo funebre ed ogni altro intervento in merito al deposito della salma sono a carico degli eredi.
----------------	------------	---

CAPITOLO IV

Sepulture ed inumazioni

Art. 14	Norme tecniche	Il municipio allestisce il Piano Regolatore del cimitero, accompagnato dalle normative tecniche.
Art. 15	Tasse di concessione	Il Municipio applica le tasse per le concessioni secondo il tariffario contemplato nel presente regolamento. La concessione è efficace solo dopo il pagamento dell'importo relativo che deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio della stessa.

Art. 16	Autorizzazione	Nessuna salma può essere tumulata nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.
Art. 17	Diritti di tumulazione	<p>Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:</p> <p>a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio.</p> <p>b) delle persone morte fuori dal Comune di Vacallo, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti;</p> <p>c) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel cimitero del Comune stesso. Sono vietate le sepolture fuori dal cimitero.</p> <p>d) il Municipio può concedere le inumazioni di salme e i resti di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune i cui stretti familiari sono domiciliati nel Comune o che abbiano avuto delle relazioni con il Comune.</p>
Art. 18	Distinzione delle sepolture	<p>Le sepolture si distinguono in:</p> <p>a) a pagamento con concessione temporanea ventennale (campo comune);</p> <p>b) a pagamento, con concessione temporanea o a tempo indeterminato.</p>
Art. 19	Luoghi di sepoltura	<p>a) campo comune b) ossario c) cinerario d) colombario e) sepolcreti f) cappelle private</p>
Art. 20	Tipo delle casse	<p>Per le inumazioni nelle tombe di famiglia sono obbligatorie le bare con cassa metallica interna accuratamente saldata a fuoco e comunque secondo le prescrizioni tecniche vigenti. I differenti tipi di casse per tumulazioni sono indicati nei capitoli relativi ai vari luoghi di sepoltura.</p> <p>Il Municipio si riserva di controllare le casse e la relativa sigillatura non assumendo responsabilità per inconvenienti che potessero sorgere alle casse durante il periodo di concessione, salvo nel caso di sua colpa o forza maggiore.</p> <p>In caso di inadempienza da parte di un concessionario il Municipio provvederà ad eliminare gli inconvenienti a spese del concessionario stesso.</p> <p>Una bara può contenere una salma ad eccezione di quelle della madre e del neonato morti nell'atto del parto.</p>

CAPITOLO V

Campo comune

- Art. 21** **Reparti** Le sepolture a pagamento nei campi comuni vengono eseguite in reparti separati per adulti e per bambini.
- Art. 22** **Concessione** Nei campi comuni la sepoltura avviene con concessione temporanea ventennale.
Nella fossa non si può inumare più di una salma, tranne nel caso di madre e neonato morti nell'atto del parto.
In superficie è concessa la posa di un'unica urna cineraria.
- Art. 23** **Assegnazione di posti** Tutte le sepolture nei campi comuni vengono assegnate in ordine progressivo.
- Art. 24** **Tipo delle casse** Per le tumulazioni dei campi comuni è d'obbligo la cassa di legno dolce. Sono assolutamente vietate le casse di legno duro, di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione, salvo in caso di tumulazione temporanea
- Art. 25** **Contrassegni delle sepolture** Nei campi comuni è obbligatoria la posa di monumenti. Nel cimitero parte vecchia i monumenti funebri possono essere posati a discrezione del concessionario mantenendo le misure e direttive tecniche impartite dal presente regolamento; il tutto a spese del concessionario stesso.

CAPITOLO VI

Ossari

- Art. 26** **Reparti** Gli ossari sono così distinti:
- a) *l'ossario comune.***
L'ossario comune, che si trova sotto la cappella centrale, è costituito da una camera sotterranea nella quale vengono deposte le ossa delle salme, senza alcuna distinzione e qualunque sia la loro provenienza.
- b) *Cinerario ossario per uso individuale.***
L'ossario per uso individuale, a pagamento, è costituito da cellette disponibili nella parte nuova del cimitero. Le cellette accolgono una sola cassetta. In una stessa cassetta ossaria non possono essere posti i resti di più salme.
- Art. 27** **Concessione** Le concessioni hanno una durata di 20 anni, non rinnovabili, lastra e spese di inumazione incluse.

Art. 28	Assegnazione	L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo, senza diritto di prenotazione.
Art. 29	Cassetta per resti	In occasione di esumazioni ordinarie la cassetta viene fornita dal Comune, dietro pagamento.
Art. 30	Iscrizione	L'iscrizione sulla lastra di chiusura viene fornita dal Comune, è a carico del concessionario e si limiterà al nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto, secondo indicazioni da parte dell'Ufficio tecnico Comunale.

CAPITOLO VII

Cinerari

Art. 31	Reparti	Le urne cinerarie possono essere depositate nel tempio cinerario situato nella parte nuova del cimitero nelle apposite cellette.
Art. 32	Concessione	La concessione ha la durata di 30 anni con diritto di rinnovo per ulteriore periodo di 30 anni e per una sola volta.
Art. 33	Assegnazione	L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo. È ammessa la prenotazione senza diritto alla scelta della celletta.
Art. 34	Celle	Ogni cella può raccogliere le urne cinerarie di due salme. Le urne devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse.
Art. 35	Iscrizione	L'iscrizione, sulla lastra di chiusura fornita dal Comune, si limiterà al nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto. Il numero delle iscrizioni deve riflettere il numero delle urne presenti nella celletta. Sulla lastra di chiusura sarà permesso applicare: - un medaglione porta fotografia per ogni iscrizione; - un unico vasetto portafiori o eventuale simbolo in bronzo per ogni lastra. Ogni altra applicazione di oggetti, scritte o emblemi sulla lastra chiusa e sul telaio è vietata. Il modello del medaglione, del vasetto e del carattere da utilizzare per le iscrizioni sono dettate dalla normativa già definita dal Municipio. Le spese per la chiusura della celletta, per l'iscrizione, per il medaglione portafotografia e per il vasetto portafiori sono a carico del concessionario. Sono pure a carico del concessionario prestazioni da eseguire per il deposito di ceneri dopo la prima chiusura del cinerario.

CAPITOLO VIII

Colombario

- Art. 36 Reparti** Nel tempio colombario trovano posto i loculi disposti a più livelli, su 4 piani.
- Art. 37 Concessione** La concessione è della durata di 50 anni con diritto di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 30 anni.
È permessa l'occupazione provvisoria di un loculo in attesa della definitiva sistemazione della salma.
- Art. 38 Assegnazione** L'assegnazione dei loculi viene fatta in ordine progressivo ed a seconda della disponibilità.
Il loculo viene concesso di regola al momento del decesso e sempre secondo il seguente ordine di assegnazione: dall'alto in basso e a partire dal centro del colombario verso gli esterni, seguendo la numerazione progressiva, fissata nel piano regolatore del cimitero.
È esclusa la scelta del posto; è tuttavia permessa l'assegnazione anticipata di un secondo loculo abbinato per il o la coniuge a lato e in casi speciali da giudicarsi, di volta in volta, dal Municipio.
- Art. 39 Loculo** Ogni loculo può contenere, oltre alla salma della madre, quella del neonato, morto all'atto del parto e i resti o le ceneri del coniuge premorto.
Analogamente, può contenere i resti o le ceneri della moglie premorta oltre alla salma del coniuge.
L'autorizzazione deve essere richiesta direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
- Art. 40 Bara** È obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro.
La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.
- Art. 41 Iscrizione** Non sono permesse più di due iscrizioni e sarà concesso applicare sulla lastra marmorea un medaglione metallico portafotografia di fianco ad ogni iscrizione, nonché un unico vasetto portafiori o simbolo pure metallici, di tipo e misure uniformi e, nella disposizione, autorizzati dal Municipio.
È vietata l'applicazione di porta ceri e la posa di ulteriori vasetti portafiori o simboli.
Le spese di chiusura della cella, delle iscrizioni, del medaglione portafotografia, del vasetto portafiori o simbolo, sono a carico del concessionario.
Sono pure a carico del concessionario prestazioni da eseguire per il deposito di ceneri o resti inceneriti dopo la prima chiusura del colombario.

CAPITOLO IX

Sepolcreti

- Art. 42 Reparti** I sepolcreti vengono così distinti:
- sepolcreti semplici in campi comuni;
- sepolcreti singoli accostati (solo nel cimitero vecchio);
- sepolcreti doppi (sovrapposti) in campi comuni.
- Vengono costruiti dal Comune e ceduti ai privati a pagamento.
- Art. 43 Concessione** La concessione è della durata di 50 anni con diritto di rinnovo per ulteriori 30 anni (per la stessa salma).
In superficie è concessa la posa di un'unica urna cineraria.
- Art. 44 Assegnazione** I sepolcreti vengono assegnati in ordine cronologico di decesso.
Per il cimitero, parte vecchia, l'assegnazione dei sepolcreti avviene dopo la rinuncia della concessione o alla scadenza della stessa.
- Art. 45 Sepolcreti doppi sovrapposti** La concessione non potrà essere rilasciata singolarmente, ma unitamente per i due posti.
- Art. 46 Feretri** Nei fossati in campi comuni è proibita la tumulazione con feretri in metallo, salvo in caso di tumulazioni temporanei.
Per i sepolcreti nel sotterraneo, parte nuova e tombe di famiglia parte vecchia è obbligatoria la tumulazione con bara in zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro.
La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

CAPITOLO X

Cappelle private

- Art. 47 Definizione** Sono considerate cappelle private quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicate sul piano regolatore.
- Art. 48 Concessioni** Con l'entrata in vigore del presente regolamento non sono più concesse aree per la costruzione di nuove cappelle.
Qualora il Comune dovesse divenire proprietario di una cappella rimasta libera, questa potrà essere riassegnata.

Art. 49	Durate delle concessioni	<p>Le concessioni date in precedenza per cappelle si intendono per un periodo di 99 anni dalla concessione o, in mancanza di questa, dalla prima inumazione.</p> <p>Dietro richiesta, ai concessionari delle cappelle il Municipio può concedere ulteriori rinnovi di 30 anni, applicando la specifica tassa.</p>
Art. 50	Effetto delle concessioni	<p>Le concessioni per le cappelle non costituiscono diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.</p>
Art. 51	Possibilità di sepoltura	<p>Hanno diritto di sepoltura nelle cappelle le salme, le ceneri o i resti del concessionario e della sua famiglia.</p> <p>Si intendono far parte della famiglia i coniugi, i suoceri, gli ascendenti e i discendenti.</p> <p>Il Municipio può autorizzare la sepoltura di altre salme, ceneri o resti, previo pagamento di una tassa.</p> <p>L'ultima sepoltura di salme deve avvenire almeno 20 anni prima della scadenza della concessione.</p>
Art. 52	Casse e urne	<p>Le salme devono essere deposte in casse con bare in zinco, saldate e protette da un feretro in legno duro. La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.</p> <p>Le urne per le ceneri o i resti devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.</p>
Art. 53	Manutenzione	<p>La manutenzione delle cappelle esistenti è a carico dei proprietari interessati; qualora la manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Municipio, previa diffida ai proprietari, vi supplirà a spese del proprietario.</p> <p>Per i muri e le pareti comuni la manutenzione incombe al Comune con diritto di rivalsa verso i singoli proprietari interessati.</p>
Art. 54	Mancato rinnovo, assenza di eredi legittimi o istituiti	<p>In assenza di eredi legittimi o istituiti dalla famiglia proprietaria, o qualora la concessione non venisse rinnovata, la cappella diventerà di proprietà del Comune senza obbligo di risarcimento da parte di quest'ultimo.</p> <p>Il passaggio di proprietà non potrà avvenire prima di 20 anni dall'ultima tumulazione, previa osservazione delle disposizioni di legge in materia di ricerca di eredi.</p>
Art. 55	Esumazione	<p>Quando in una cappella siano occupate tutte le celle, sarà facoltà del proprietario di far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in un'urna speciale onde acquistare spazio, previa autorizzazione e con le cautele previste dalla legge sanitaria cantonale per le esumazioni.</p>

CAPITOLO XI

Diritto ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate

a) Disposizioni generali

- Art. 56 Limitazioni dei diritti dei concessionari** Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente il diritto di superficie per il periodo determinato dal Regolamento, ma non la proprietà del terreno.
E' in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba ed il trasporto del monumento, se questi esistessero, nonché la traslazione della salma.
In caso di soppressione del cimitero o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari e tutti gli obblighi del Comune a loro riguardo. Al Comune rimarrà l'obbligo di traslare le salme ed i resti di salme al nuovo cimitero, dove i privati dovranno, se così vorranno, rinnovare le loro concessioni pagando i nuovi diritti.
Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe, e dei monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti ad altro cimitero, dall'eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.
- Art. 57 Autorizzazioni per opere funerarie** Il collocamento di lapidi, monumenti e ricordi di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal Municipio dietro presentazione del relativo progetto.
- Art. 58 Accesso con materiale e mezzi di trasporto** L'accesso al cimitero con materiale e mezzi di trasporto per la costruzione di tombe e di monumenti è concesso unicamente dietro presentazione del progetto approvato o di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.
- Art. 59 Divieto lavori nei giorni festivi** Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo la ricorrenza dei defunti non sono permessi lavori.
Tutti i lavori in genere da parte dei privati devono essere eseguiti durante l'orario di apertura del cimitero.
Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio tecnico comunale in caso di giustificata necessità ed urgenza.

Art. 60	Responsabilità per le costruzioni	L'esecuzione di lavori inerenti a cappelle o tombe di famiglia dovrà essere affidata ad imprese qualificate, dando possibilmente la preferenza a quelle residenti nel Comune. Si riterranno responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per l'inosservanza del presente regolamento e per tutti i danni che nel corso dei lavori fossero arrecati da essi o da loro dipendenti alla proprietà comunale e ad opere private.
Art. 61	Opere non conformi	Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, spazio in più di quello prescritto e concesso. Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba, che non sia conforme alle norme stabilite dovrà essere rimossa.
Art. 62	Fondamenta	Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta. In difetto, saranno assestati, su ordine dell'Ufficio tecnico comunale, a spese del concessionario.
Art. 63	Materiali di rifiuto	I materiali di rifiuto provenienti dalle costruzioni effettuate dai privati dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero, a cura dell'esecutore dei lavori.
Art. 64	Manutenzione delle opere	Le cappelle, i sepolcri, i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque ornamento funebre, dovranno essere mantenuti sempre in buono stato, a cura e spese del concessionario. Ove ciò non avvenisse, l'ufficio tecnico comunale ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti. Se gli stessi non aderissero nel termine che sarà fissato, il Comune vi provvederà addebitando la spesa al concessionario. E' fatta riserva di quanto previsto per le tombe che risultano abbandonate.
Art. 65	Danni	Qualsiasi danno o sfregio a tombe, monumenti, ecc., dovrà essere immediatamente riparato dagli autori, riservato il risarcimento dei danni e l'eventuale deferimento all'Autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del codice penale.
Art. 66	Piantagioni e fiori	Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto o col fogliame al di fuori dello spazio assegnato al rispettivo recinto ed impedire la libera circolazione tra tomba e tomba. E' vietata in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti a foglie aculeate. Provvedendo già il Comune alla piantagioni ornamentali, è vietato ai privati di collocare intorno alle tombe, sia in terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

Art. 67	Termine delle concessioni	<p>Allo spirare del termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba stessa resta di proprietà degli eredi del concessionario, i quali provvederanno, entro un mese, ad asportare il tutto dal Cimitero.</p> <p>Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, il Comune provvederà allo spurgo ed all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio riterrà opportuno, addebitando le spese agli eredi.</p> <p>Allo scadere della concessione di colombari, cellette ossario o cinerario, i resti saranno riposti nell'ossario comune o gli eredi potranno disporre per la loro deposizione in una sepoltura già esistente.</p>
Art. 68	Abbandono di tombe	<p>Per le cappelle, tombe, loculi o sepolcreti risultanti abbandonati, valgono le seguenti disposizioni: il Comune pubblica una grida sul foglio ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.</p> <p>Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al Comune che potrà assegnarla ad un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo lo spurgo da farsi a spese del Comune stesso. I resti saranno posti in una cassetta e depositi in una celletta ossario.</p> <p>I monumenti funebri ed accessori verranno distrutti.</p>
Art. 69	Rinuncia di concessione	<p>Nel caso di rinuncia ad una particella per tomba, sepolcro o cappella, ad una celletta ossario, cinerario o/a un loculo il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato. Il posto rimasto libero ritorna a completa disposizione del Comune.</p>
		<i>b) <u>Costruzioni private</u></i>
Art. 70	Domanda per la posa monumenti sulle sepolture temporanee	<p>Il progetto del monumento, firmato dal progettista, va presentato in duplo in scala 1:20 e deve contenere la pianta, le sezioni, l'elevazione, l'epigrafe ed indicare la qualità dei materiali.</p>
Art. 71	Domanda per posa monumenti su tombe a tempo indeterminato	<p>Per le cappelle il concessionario deve presentare la domanda per la costruzione corredata dai relativi disegni con i piani quotati in duplo, scala 1:20, firmati dal progettista e dal concessionario.</p>
Art. 72	Opere funerarie provenienti da concessioni scadute	<p>Il luogo di collocazione sarà stabilito, su richiesta, di volta in volta dal Municipio.</p>

CAPITOLO XII

Esumazioni

- Art. 73 Specie di esumazioni**
- Le esumazioni sono di due specie: ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione. In ogni modo qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione. Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservati i disposti di legge.
- Art. 74 Avviso per le esumazioni**
- La data delle esumazioni ordinarie sarà pubblicata almeno 15 giorni prima con affissione all'albo comunale e pubblicazione sul foglio ufficiale. I parenti per quanto è possibile, saranno avvertiti singolarmente, con avviso ad un solo membro della famiglia per sé e parenti interessati. L'incaricato comunale iscriverà nell'apposito registro le risultanze di ogni singola esumazione sotto forma di verbale da firmarsi dai parenti. In assenza di questi, si riterranno senz'altro come accettate le iscrizioni a registro.
- Art. 75 Stato dei resti**
- Quando in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non ridotti in stato da poterli collocare nelle cassette ossario, salvo disposizione diversa da parte della famiglia del defunto, verranno inumati nuovamente in quella parte del cimitero all'uopo designata.
- Art. 76 Autorizzazione per esumazioni straordinarie**
- Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta dalle competenti Autorità cantonali. L'Autorizzazione deve essere richiesta al Dipartimento direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. Alle esumazioni straordinarie dovranno assistere anche il medico delegato e l'incaricato comunale. Tutte le spese per esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente. I lavori d'esumazione (scavo, ecc.) possono essere eseguiti unicamente da personale dall'Ufficio tecnico comunale.

CAPITOLO XIII

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 77** **Penalità** Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento ed alle disposizioni cantonali sui cimiteri sarà punita con multa fino a fr. 1'000.- da applicarsi dal Municipio.
- Art. 78** **Applicazione -
contestazioni** L'applicazione dei disposti del presente regolamento compete al Municipio.
Lo stesso è pure competente per decidere sulle contestazioni relative alle interpretazioni del regolamento, delle tariffe e del piano regolatore del cimitero.
Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.
- Art. 79** **Norma transitoria** Le concessioni per le tombe situate nel campo di sepoltura, lungo il muro di cinta a destra nella parte del cimitero vecchio, prevista dal piano regolatore Comunale quale zona verde di distacco dall'edificio scolastico, alla loro scadenza, non potranno essere rinnovate.
Ai beneficiari di queste concessioni il Municipio assegnerà un altro posto ed eseguirà a sue spese la traslazione della bara.
- Art. 80** **Abrogazione** Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tariffe e piano regolatore del cimitero sono abrogati il regolamento e le tariffe del cimitero comunale di Vacallo del 10 ottobre 1977 e successive modifiche intervenute.
Restano pure abrogate tutte le disposizioni in materia di polizia mortuaria finora vigenti.
- Art. 81** **Entrata in vigore** Il presente regolamento, le tariffe e il piano regolatore del cimitero entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.
- Art. 82** **Altre disposizioni** Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Art. 88	Loculi colombario	(Concessione di 50 anni rinnovabile una sola volta per altri 30 anni, lastra di marmo inclusa)	
	a) residenti		Fr. 3'500,--
	b) attinenti		Fr. 4'500,--
	c) altri		Fr. 5'500,--
	per il rinnovo viene percepita una tassa pari alla tassa iniziale della rispettiva categoria;		
	a) l'occupazione provvisoria		Fr. 150,--
	al mese o frazione.		
	b) per ogni ulteriore collocazione di una cassetta o urna: fino alla scadenza della prima concessione e per rinnovo		Fr. 300,--
Art. 89	Sepolcreti	(Concessione di 50 anni rinnovabile una sola volta per altri 30 anni per la stessa salma)	
89.1	Sepolcreti semplici (con diritto di sovrapposizione monumenti)	a) residenti	Fr. 3'000,--
		b) attinenti	Fr. 3'500,--
		c) altri	Fr. 4'000,--
		d) per ogni ulteriore collocazione di una cassetta o urna	Fr. 300,--
		e) scoperchiatura passaggio per tumulazione compreso ripristino	Fr. 250,--
89.2	Sepolcreti sovrapposti (con diritto di sovrapposizione monumenti)	a) residenti	Fr. 4'000,--
		b) attinenti	Fr. 4'500,--
		c) altri	Fr. 5'000,--
		d) per ogni ulteriore collocazione di una cassetta o urna	Fr. 300,--
		d) scoperchiatura passaggio per tumulazione compreso ripristino	Fr. 250,--
Art. 90	Cappelle private	a) nuove concessioni	Fr. 15'000,--
		b) rinnovo	Fr. 6'000,--
Art. 91	Camera mortuaria	a) Tassa di occupazione: per 24 ore o frazione per domiciliati	esente
		b) Tassa di occupazione: per 24 ore o frazione per non domiciliati	Fr. 50,--
Art. 92	Esumazione straordinaria	Tassa di assistenza agente municipale	Fr. 100,--

Art. 93	Opere funerarie	a) nella parte del vecchio cimitero la posa di monumenti è a libera scelta del cittadino b) nella parte nuova i monumenti funerari devono rispettare la tipologia indicata dal Municipio, saranno forniti e posati da una ditta incaricata dal Comune.	
Art. 94	Esumazioni	a) esumazioni straordinarie b) esumazione a regia	secondo tariffa oraria

Approvato dal Municipio con risoluzione No. 2047 del 21 aprile 1998

Approvato dal Consiglio Comunale il 15 giugno 1998.

Il Presidente:
On. Giorgio Nosedà

Il Segretario:
Sig. Filippo Pezzati

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 18 agosto 1998